



REGIONE PUGLIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

n. 575 del Registro Decreti

OGGETTO: Utilizzo e/o riattivazione in modalità transitoria delle opere di derivazione delle acque sotterranee destinate al consumo umano distribuite dagli acquedotti che rivestono pubblico interesse.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTE le norme di settore e in particolare:

- il R.D. 14/08/1920, n. 1285 “Regolamento per le derivazioni e utilizzazioni di acque pubbliche.”;
- il R.D. 11/12/1933, n. 1775 “Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici.”;
- il D.M. 26 marzo 1991 “Norme tecniche di prima attuazione del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 236, relativo all'attuazione della direttiva CEE 80/778 concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano, ai sensi dell'art. 15 della L. 16 aprile 1987, n. 183”;
- la L.R. 12/01/2005, n. 1 (art. 32 “Tutela delle acque destinate a uso umano.”);
- la L.R. 22/02/2005, n. 3 (art. 28 “Modifiche e integrazioni all'articolo 32 della legge regionale 12 gennaio 2005, n. 1.”);
- il d.lgs. 03/04/2006, n. 152 e ss. mm. ii.;
- la L. 26/02/2007, n. 17 “Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 28 dicembre 2006, n. 300, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative. Disposizioni di delegazione legislativa.”;
- la L.R. 28/05/2007, n. 12 “Proroga dei termini previsti dall'articolo 32 della legge regionale 12 gennaio 2005, n. 1, come modificato dall'articolo 28 della legge regionale 22 febbraio 2005, n. 3, recante disposizioni in materia di tutela delle acque destinate al consumo umano.”;
- la L.R. 07/10/2009, n. 16 “Proroga dei termini previsti dall'articolo 32 della legge regionale 12 gennaio 2005, n. 1, come modificato dall'articolo 28 della legge regionale 22 febbraio 2005, n. 3, recante disposizioni in materia di tutela delle acque destinate a uso umano.”;



REGIONE PUGLIA

- il R.R. 16/06/2011, n. 12 “Disciplina degli insediamenti o delle attività ricadenti all'interno delle zone di rispetto delle opere di captazione delle acque sotterranee destinate al consumo umano [art. 94 - commi 5 e 6 - del d.lgs. n. 152/2006 ss. mm. ii.]”;
- il R.R. 09/01/2014, n. 1 “Disciplina per il rilascio del giudizio di idoneità, per la sorveglianza e il controllo dell'acqua destinata al consumo umano.”;
- la L.R. 27/01/2015, n. 4 “Modifiche all'articolo 32 della legge regionale 12 gennaio 2005, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2005 e bilancio pluriennale 2005-2007 della Regione Puglia), come modificato dell'articolo 28 della legge regionale 22 febbraio 2005, n. 3. Ulteriore proroga termini.”;
- la L.R. 29/12/2017, n. 67 (art. 80 “Proroga dei termini previsti dall'articolo 32 della legge regionale 12 gennaio 2005 n. 1, in materia di tutela delle acque destinate a uso umano.”);
- il D.P.G.R. 22/01/2021, n. 22 di adozione dell'atto di Alta Organizzazione - Modello Organizzativo “MAIA 2.0”;
- il D.L. 16/11/2021, n. 152 (art. 16-bis “Proroga dell'affidamento del servizio idrico integrato alla società Acquedotto pugliese Spa”);
- il d.lgs. 23/02/2023, n. 18 “Attuazione della direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano”, con particolare riferimento all'art. 17 “Accesso all'acqua destinata al consumo umano”;
- il D.L. 14/04/2023, n. 39, convertito con modificazioni dalla L. 13/06/2023, n. 68, e recante “Disposizioni urgenti per contrasto della scarsità idrica e per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche.”, con particolare riferimento all'art. 12 “Misure per il rafforzamento del sistema sanzionatorio per l'estrazione illecita di acqua e per gli adempimenti nell'ambito dell'attività di esercizio e manutenzione delle dighe”;
- la L.R. 30/12/2020, n. 35 (art. 36 “Tutela delle acque sotterranee destinate al consumo umano distribuite dagli acquedotti che rivestono pubblico interesse”);
- le Norme Tecniche di Attuazione (NTA) dell'Aggiornamento 2015-2021 del Piano di Tutela delle Acque (PTA) della Regione Puglia, definitivamente adottato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1521 del 07/11/2022 (BURP n. 139 suppl. del 27/12/2022) e approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 154 del 23/05/2023 (BURP n. 53 del 13/06/2023).



REGIONE PUGLIA

RICHIAMATI, altresì:

- la Disposizione Presidenziale prot. n. 01/008721/GAB del 11/05/2005;
- la Disposizione Presidenziale prot. n. 01/013816/GAB del 03/08/2005;
- la Disposizione Presidenziale prot. n. 01/000875/GAB del 05/02/2008;
- la Disposizione Presidenziale prot. n. 01/006245/GAB del 09/07/2008;
- la Disposizione Presidenziale prot. n. 021/0014903 del 28/12/2009;
- la Disposizione Presidenziale prot. n. 021/0000770 del 10/02/2015;
- la Disposizione Presidenziale prot. n. 215 del 12/04/2018;
- Il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 85 del 17/03/2021.

PREMESSO che:

- a seguito dell’emanazione delle Leggi Regionali 12 gennaio 2005, n.1 e 22 febbraio 2005, n. 3, nonché di successivi provvedimenti, quali il Regolamento Regionale n. 12/2011, recante la “Disciplina degli insediamenti e delle attività ricadenti all’interno delle zone di rispetto delle opere di captazione delle acque sotterranee destinate al consumo umano” ed il Regolamento Regionale n. 1/2014 concernente la “Disciplina per il rilascio del giudizio di idoneità, per la sorveglianza e il controllo dell’acqua destinata al consumo umano”, la Regione Puglia ha normato aspetti inerenti la gestione delle risorse idriche e la tutela delle acque potabili, fornendo precise indicazioni sui requisiti necessari per il rilascio del Giudizio di qualità e di idoneità d'uso, di cui al D.M. 26 Marzo 1991, a cui è subordinato l’uso delle acque sotterranee destinate al consumo umano, distribuite dagli acquedotti che rivestono pubblico interesse.
- a partire da novembre 2011, il Soggetto Gestore del Servizio Idrico Integrato, Acquedotto Pugliese SpA (AQP), ha comunicato alle istituzioni competenti in materia (Regione Puglia, Autorità Idrica Pugliese, Autorità di Bacino) l’elenco delle opere di derivazione in propria gestione da assoggettare alle visite ispettive degli Enti preposti (ASL, Comuni e Regione Puglia), al fine di ottenere il preliminare giudizio di sanabilità delle opere di derivazione, ed il conseguente Giudizio di qualità e di idoneità d'uso e quindi il rilascio definitivo della Concessione a derivare.
- nel corso del 2013 AQP ha completato l’iter preliminare di comunicazione, ai Sindaci ed agli altri Enti preposti, dell’ubicazione delle opere di derivazione delle acque sotterranee del Servizio Idrico Integrato (SII) con la richiesta di emissione delle ordinanze di tutela delle aree di salvaguardia e delle certificazioni atte a vincolare le destinazioni d’uso, ai sensi dell’art. 94 del d.lgs. n. 152/2006 e



REGIONE PUGLIA

ss.mm.ii. e del R.R. n. 12/2011, con riferimento alle opere di derivazione individuate come “sanabili”.

- il Regolamento Regionale n. 12/2011, per quelle opere di derivazione di acque sotterranee destinate al consumo umano definite come “non sanabili” per la presenza di insediamenti, strutture o attività ricadenti all’interno delle rispettive zone di rispetto, ha tuttavia introdotto la possibilità di mantenimento in esercizio subordinatamente all’adozione di misure aggiuntive di “protezione dinamica” da attuarsi con un incremento dei controlli analitici, al fine di salvaguardare la disponibilità di risorsa idrica, soprattutto in regimi di crisi idrica.
- il D.P.G.R. n. 85/2021 elenca, nell’Allegato 1, le 294 opere di derivazione delle acque sotterranee destinate al consumo umano, distribuite attraverso gli acquedotti che rivestono pubblico interesse, che possono essere riattivate e/o utilizzate per uso integrativo potabile fino alla data del 31 dicembre 2023, ai sensi dell’art. 36 della Legge Regionale n. 35/2020, e nel rispetto delle condizioni previste dallo stesso articolo, ricomprendendo oltre alle opere di derivazione a servizio del SII, anche quelle a servizio degli acquedotti rurali gestiti dal Consorzio di Bonifica Terre d’Apulia (“In Uso CBTA per Acquedotti Rurali”).
- nell’osservanza del principio comunitario per cui deve essere garantito l’accesso universale all’acqua destinata al consumo umano, caratterizzata da elevati standard qualitativi, così come sancito dalla Direttiva (UE) 2020/2184 e recepito dal d.lgs. 23 febbraio 2023 n.18, la Regione Puglia si propone di attuare, entro la scadenza del presente provvedimento, **fissata al 31 dicembre 2026 e da considerarsi inderogabile**, la regolarizzazione di tutte le derivazioni di acqua sotterranea destinata al consumo umano attualmente prive degli atti amministrativi propedeutici al rilascio della concessione, e la realizzazione degli interventi strutturali necessari a garantire la qualità e la quantità dell’acqua da destinare al consumo umano.

RILEVATO che:

- facendo seguito a quanto espresso durante gli incontri del 27/02/2023 e 17/05/2023 convocati dalla competente Sezione Risorse Idriche della Regione Puglia, intercorsi tra Acquedotto Pugliese SpA (AQP), Autorità Idrica Pugliese (AIP) e Consorzio di Bonifica Terre d’Apulia (CBTA), AQP ha trasmesso, con nota prot. n. 76010/2023 del 20/11/2023 (acquisita dalla Sezione Risorse Idriche al prot. n. 13105 del 22/11/2023), l’elenco relativo alla ricognizione generale, aggiornata al



REGIONE PUGLIA

31/10/2023, delle opere di derivazione delle acque sotterranee gestite da AQP, di quelle "In Uso CBTA per Acquedotti Rurali" e di quelle pur non gestite da AQP ma di potenziale utilizzo in caso di emergenza idrica, quale proposta di elenco da allegare al nuovo D.P.G.R.;

- nell'elenco di cui al punto precedente risultano inseriti **n. 297 pozzi** (rispetto ai 294 del D.P.G.R. n. 85/2021), distinti in "gestione AQP" e "altra gestione" (Arif, Consorzi di Bonifica, Comuni, Regione Puglia, Privati) e suddivisi secondo tre classi di priorità, così definite ai sensi del D.P.G.R. n. 85/2021:
 - **Priorità 1 – 168 pozzi** indispensabili all'approvvigionamento idrico ordinario e dettagliati secondo le seguenti tabelle:

STATO DI ESERCIZIO	GESTIONE AQP	ALTRA GESTIONE
In esercizio sistematico	152	13
Non in esercizio	1	2
TOTALE (168)	153	15

Tabella 1 - Classificazione secondo lo stato di esercizio dei pozzi in Priorità 1

STATO DI SANABILITA'	GESTIONE AQP	ALTRA GESTIONE
Sanabili	88	15
Non sanabili	15	0
Rilasciato Giudizio di Idoneità	50	0
TOTALE (168)	153	15

Tabella 2 - Classificazione secondo lo stato di sanabilità dei pozzi in Priorità 1

- **Priorità 2 - 49 pozzi** dedicati all'uso occasionale emergenziale o in fase di dismissione, e dettagliati secondo le seguenti tabelle:

STATO DI ESERCIZIO	GESTIONE AQP	ALTRA GESTIONE
In esercizio sistematico	0	0
Non in esercizio	16	33
TOTALE (49)	16	33

Tabella 3 - Classificazione secondo lo stato di esercizio dei pozzi in Priorità 2



REGIONE PUGLIA

STATO DI SANABILITA'	GESTIONE AQP	ALTRA GESTIONE
Sanabili	15	32
Non sanabili	1	1
TOTALE (49)	16	33

Tabella 4 - Classificazione secondo lo stato di sanabilità dei pozzi in Priorità 2

- **Priorità 3 – 80 pozzi** dismessi o non utilizzati ordinariamente, a disposizione per un eventuale impiego emergenziale, in caso di grave crisi idrica dichiarata sul territorio regionale, quindi non in esercizio e con sanabilità non verificata;
- rispetto al precedente D.P.G.R. n. 85/2021, sono stati inseriti nell'elenco proposto da AQP quale allegato al presente dispositivo n. 2 pozzi in priorità 2 ("Nigro 1" e "Nigro 2") e n. 1 pozzo in priorità 3 ("Galatina-Colacem");
- rispetto alle n. 153 opere di derivazione delle acque sotterranee gestite da AQP e classificate in Priorità 1, solo n. 50 opere di derivazione sono dotate di Giudizio di qualità e di idoneità d'uso;
- per le n. 15 opere di derivazione in Priorità 1 non gestite da AQP, ma dal CBTA a servizio dell'Acquedotto Rurale della Murgia ("In Uso CBTA per Acquedotti Rurali"), è prevista ai sensi del D.P.G.R. n. 85/2021 la presa in consegna delle stesse da parte di AQP;
- con nota prot. n. 15422 del 17/11/2023 (acquisita dalla Sezione Risorse Idriche al prot. n. 13024 del 22/11/2023), il CBTA rappresentava l'urgenza della presa in consegna da parte di AQP delle opere di derivazione "In Uso CBTA per Acquedotti Rurali" ai fini dell'allineamento alle disposizioni del D.P.G.R. n. 85/2021;
- con nota prot. n. 15855 del 28/11/2023 (acquisita dalla Sezione Risorse Idriche al prot. n. 13446 del 04/12/2023), il CBTA trasmetteva il riepilogo delle criticità e dello stato di servizio per le n. 15 opere di derivazione "In Uso CBTA per Acquedotti Rurali" a servizio dell'Acquedotto Rurale della Murgia e già inserite nel D.P.G.R. n. 85/2021. Il CBTA riferiva in particolare l'acquisizione delle ordinanze sindacali per tutte le 15 opere di derivazione e la conclusione della fase ricognitiva catastale, propedeutica al passaggio delle opere e dei terreni interessati al demanio idrico regionale, assunto quale presupposto per la presa in consegna da parte di AQP.



REGIONE PUGLIA

TENUTO CONTO:

- dell'assoluta impossibilità di rinunciare all'impiego delle opere di derivazione delle acque sotterranee in uso, sebbene non ancora dotate di Giudizio di qualità e di idoneità d'uso ovvero "non sanabili", se non con grave restrizione per l'approvvigionamento idrico potabile della Puglia;
- dell'assoluta necessità di ricorrere alle opere di derivazione delle acque sotterranee dedicate ad uso occasionale emergenziale in caso di grave crisi idrica dichiarata sul territorio regionale.

VISTI in particolare:

- l'art. 36 della Legge Regionale n. 35 del 30 dicembre 2020, che prevede, nelle more dell'attuazione delle azioni calendarizzate al comma 2 e al comma 6 dello stesso articolo, uno strumento di deroga finalizzato all'utilizzo di quelle opere di derivazione "sanabili" ma senza Giudizio di qualità e di idoneità d'uso e di quelle "non sanabili", ma che sono indispensabili all'approvvigionamento idrico ordinario ed emergenziale, fermo restando il principio inderogabile secondo cui la qualità delle acque deve essere conforme ai parametri stabiliti dalla normativa vigente per l'uso potabile;
- l'art. 17, comma 3 del Regio Decreto n. 1775/1933, così come modificato dall' art. 12, comma 1, lett. a), nn. 1) e 2), del D.L. 14 aprile 2023, n. 39 , convertito, con modificazioni, dalla L. 13 giugno 2023, n. 68, per il quale, con riferimento al divieto di derivare o utilizzare acqua pubblica senza un provvedimento autorizzativo o concessorio dell'autorità competente, *"L'autorità competente, con espresso provvedimento nel quale sono stabilite le necessarie cautele, può eccezionalmente consentire la continuazione provvisoria del prelievo in presenza di particolari ragioni di interesse pubblico generale, purché l'utilizzazione non risulti in palese contrasto con i diritti di terzi e con il buon regime delle acque"*, ai sensi del quale l'autorità competente può quindi emettere provvedimenti di Autorizzazione provvisoria a derivare;
- l'art. 17 del d.lgs. 23/02/2023 n. 18 il quale prevede al comma 4 che *"Le regioni e province autonome adottano misure atte a rendere possibile un approvvigionamento idrico di emergenza per fornire acqua potabile rispondente ai requisiti minimi previsti dall'allegato 1, per la quantità ed il periodo minimi necessari a far fronte a contingenti esigenze locali."* e al comma 5 che *"Le regioni e province autonome, negli ambiti di loro competenza, esercitano poteri sostitutivi in casi di inerzia delle autorità locali competenti nell'adozione dei provvedimenti necessari alla tutela della salute umana e all'accesso all'acqua."*



REGIONE PUGLIA

CONSIDERATO che lo strumento stabilito per l'individuazione delle opere di derivazione che necessitano della deroga prevista dall'art. 36 della Legge Regionale n. 35/2020, è un Decreto Presidenziale con cui il Presidente della Regione Puglia dispone, secondo i commi 4 e 7 dello stesso art. 36 della Legge Regionale n. 35/2020:

- l'utilizzo e/o la riattivazione in modalità transitoria delle opere di derivazione delle acque sotterranee destinate al consumo umano distribuite dagli acquedotti che rivestono pubblico interesse, definite come "*sanabili*" rispetto alla presenza di insediamenti, strutture o attività ricadenti all'interno delle rispettive zone di rispetto, sebbene non ancora dotate di Giudizio di qualità e di idoneità d'uso;
- l'utilizzo e/o la riattivazione in modalità transitoria delle opere di derivazione "*non sanabili*" per la presenza di insediamenti, strutture o attività ricadenti all'interno delle rispettive zone di rispetto, qualora necessarie per l'approvvigionamento idrico ordinario e/o emergenziale del territorio regionale, subordinatamente all'adozione di misure aggiuntive di "*protezione dinamica*" di cui al R.R. 16 giugno 2011, n. 12.

PRESO ATTO che:

- il Decreto del Presidente della Regione , di cui ai commi 4 e 7 dell'art. 36 della Legge Regionale n. 35/2020, è soggetto ad aggiornamento triennale secondo il comma 8 dell'art. 36 della Legge Regionale n. 35/2020;
- con nota prot. n. 235 del 08/01/2021 la competente Sezione Risorse notificava ai Soggetti interessati l'articolo 36 della Legge Regionale n. 35/2020, evidenziando il calendario di azioni da compiersi per ricondurre l'utilizzo delle acque sotterranee destinate al consumo umano, distribuite dagli acquedotti che rivestono pubblico interesse, nel corretto alveo tecnico-normativo, ai fini della tutela della salute pubblica e della continuità del servizio idrico potabile;
- il suddetto calendario di azioni stabiliva:
 - il termine (31 dicembre 2023) entro cui il Soggetto Gestore del SII doveva individuare le opere per l'approvvigionamento idrico in sostituzione delle opere di derivazione delle acque sotterranee individuate come "*non sanabili*" rispetto alla presenza di insediamenti, strutture o attività ricadenti all'interno delle rispettive zone di rispetto;



REGIONE PUGLIA

- i termini assegnati ai Sindaci (entro e non oltre il 31 dicembre 2022) e alle ASL (entro dodici mesi dalla data di emanazione del provvedimento dell'amministrazione comunale) per il rilascio dei Giudizi di qualità e di idoneità d'uso per le opere di derivazione delle acque sotterranee destinate al consumo umano definite come "sanabili", introducendo anche la possibilità da parte della Regione dell'esercizio dei poteri sostitutivi in casi di inerzia delle Amministrazioni Comunali competenti nell'adozione dei provvedimenti necessari alla tutela della salute umana nel settore dell'approvvigionamento idrico-potabile;
- i termini richiamati al punto precedente non sono stati pienamente rispettati in quanto:
 - per le opere di derivazione definite come "non sanabili" per la presenza di insediamenti, strutture o attività ricadenti all'interno delle rispettive zone di rispetto, per le quali è prevista la chiusura e l'abbandono della fonte di approvvigionamento ai fini potabili, AQP ha formalizzato la proposta di progettazione di interventi per la compensazione della portata, resi necessari dalla prevista chiusura delle fonti di approvvigionamento, con nota prot. n. 8722 del 10/02/2021, e nello specifico:
 - a) P1292 "Acquedotto del Fortore, Locone ed Ofanto - Opere di interconnessione - Secondo Lotto: Condotta dalla vasca di disconnessione di Canosa al serbatoio di Foggia - I stralcio funzionale";
 - b) P1516 "Individuazione di ulteriori risorse - nuovi pozzi sul Canale Principale e sull'Alta Murgia (pozzi pilota)";
 - c) P1103 "Costruzione del dissalatore del Tara e opere di collegamento";
 - d) P0436 "Impianto di potabilizzatore di San Paolo in agro di Salice Salentino";tali interventi sono allo stato ricompresi nel Piano degli Interventi e degli Investimenti approvato dal Consiglio Direttivo dell' AIP con Deliberazione n. 97 del 18/11/2022 ed in corso di attuazione, ma con tempi di ultimazione lavori incompatibili con l'ipotesi di chiusura immediata delle opere di derivazione "non sanabili";
 - per numerose opere di derivazione definite "sanabili" nei riguardi della presenza di insediamenti, strutture o attività ricadenti all'interno delle rispettive zone di rispetto, permane la necessità dell'intervento delle competenti Amministrazioni Comunali al fine di concludere positivamente l'iter di conseguimento del Giudizio di qualità e idoneità d'uso. A tal riguardo, nell'Allegato 2 al presente dispositivo sono indicate le opere che necessitano



REGIONE PUGLIA

di una o più integrazioni documentali a carico delle Amministrazioni Comunali identificabili in:

- Ordinanza Sindacale di divieto di transito (art.5, comma 4, R.R. n.12/2011);
 - Ordinanza Sindacale di divieto di utilizzo diserbanti (art.6, comma 2, R.R. n.12/2011);
 - Certificazione di Destinazione Urbanistica (DGR n.415/2010);
- con Deliberazione del Consiglio Direttivo dell’Autorità Idrica Pugliese n. 107 del 20/12/2022, avente ad oggetto “P1729 - Completamento ed integrazione del telecontrollo della falda acquifera gestita da AQP- € 1.640.000 - APPROVAZIONE PROGETTO”, è stato approvato il progetto definitivo del primo stralcio di una rete di monitoraggio integrativa dello stato quali-quantitativo dei corpi idrici sotterranei destinati al consumo umano (in adempimento al punto 9 del D.P.G.R. n. 85/2021), la cui spesa complessiva è a carico dei fondi regionali per un importo pari a € 911.229,81 (giusta Determinazione Sezione Risorse idriche n. 360 del 30/12/2022) e la residua parte a carico dei proventi tariffari, così come già assentito nell’ambito dell’aggiornamento biennale del Piano degli Interventi 2022-2023;
 - il crono-programma del progetto richiamato al punto precedente prevede l’ultimazione dei lavori in data 26/06/2024, pertanto a partire dalla data del collaudo delle strumentazioni installate per n. 42 opere di derivazione delle acque sotterranee contrassegnate dalla dicitura “I stralcio” nel campo “Monitoraggio quali-quantitativo falda” della Tabella in Allegato 1, sarà possibile misurare la reale interferenza tra le derivazioni di acque sotterranee destinate al consumo umano distribuite dagli acquedotti che rivestono pubblico interesse e quelle in auto-provvigionamento nell’intorno delle prime.

RITENUTO per tutto quanto precede, che ricorrano le condizioni per l’adozione del nuovo aggiornamento del Decreto di cui al comma 4 e al comma 7 dell’articolo 36 della Legge Regionale n. 35/2020, a tutela della salute pubblica e della continuità del servizio idrico potabile.

DECRETA

1. che le opere di derivazione delle acque sotterranee inserite nell'elenco allegato (Allegato 1), costituente parte integrante del presente Decreto, possono essere utilizzate e/o riattivate affinché la risorsa idrica derivata sia destinata al consumo umano e distribuita dagli acquedotti che



REGIONE PUGLIA

rivestono pubblico interesse, per il successivo triennio dal 1° gennaio 2024 fino alla data del 31 dicembre 2026, ai sensi del comma 4, del comma 7 e del comma 8 dell'articolo 36 della Legge Regionale n. 35/2020, **nel rispetto delle condizioni previste dallo stesso articolo**;

2. che le opere di derivazione delle acque sotterranee di cui all'elenco allegato (Allegato 1) sono classificate secondo le **nuove priorità** di seguito definite:
 - **Nuova Priorità 1 (P1 – n. 184)**: “sanabili e non, indispensabili per l'approvvigionamento idrico ordinario”, coincidenti con le opere di derivazione in diretta gestione del Soggetto Gestore del Servizio Idrico Integrato (n. 169) e con quelle “In Uso CBTA per Acquedotti Rurali” (n. 15), in esercizio oppure non in esercizio ma di immediata riattivazione in caso di necessità;
 - **Nuova Priorità 2 (P2 – n. 113)**: “sanabili e non, ad uso occasionale emergenziale”, coincidenti con opere di derivazione dismesse o non in diretta gestione del Soggetto Gestore del Servizio Idrico Integrato, comunque non in esercizio;
3. che nelle aree di salvaguardia delle opere di derivazione delle acque sotterranee inserite nell'elenco allegato (Allegato 1) e classificate nella nuova priorità P1, distinte in zone di tutela assoluta e zone di rispetto, valgono i divieti previsti dall'art. 94 del d.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
4. che per le opere di derivazione delle acque sotterranee inserite nell'elenco allegato (Allegato 1), classificate nella nuova priorità P2, non valgono i divieti previsti dall'art. 94 del d.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., non si applica quanto previsto dall'art. 47 comma 2 lett. b) delle NTA dell'Aggiornamento 2015-2021 del PTA della Regione Puglia, e non è prevista l'acquisizione del Giudizio di qualità e idoneità d'uso e la Concessione a derivare per consumo umano; ai fini della loro attivazione in caso di emergenza idrica, riconosciuta sulla base della dichiarazione del livello di *severità idrica media e alta* da parte dell'Osservatorio Permanente sulle Risorse Idriche del Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale, il Soggetto Gestore del Servizio Idrico Integrato produrrà istanza alla Regione Puglia relativa alle opere di derivazione delle acque sotterranee inserite nell'elenco allegato (Allegato 1), classificate nella nuova priorità P2 ritenute necessarie per l'integrazione dell'approvvigionamento idrico, e la competente Sezione regionale provvederà a rilasciare Autorizzazioni provvisorie, ad esito di sopralluoghi congiunti tra il Soggetto Gestore del Servizio Idrico Integrato, ASL, Comune e Regione, finalizzati a una valutazione che tenga in considerazione le risultanze del controllo analitico sulle caratteristiche qualitative dell'acqua, ai sensi del d.lgs. n. 18/2023, e del controllo ispettivo;



REGIONE PUGLIA

5. che per le opere di derivazione delle acque sotterranee inserite nell'elenco allegato (Allegato 1), definite “sanabili” e classificate nella nuova priorità P1, non già dotate di Giudizio di qualità e idoneità d’uso, è prevista l’acquisizione del predetto Giudizio ai fini della regolarizzazione della Concessione a derivare per consumo umano, **entro e non oltre il 31 dicembre 2026**;
6. che, affinché siano rispettati i termini inderogabili di cui al punto precedente, e considerati i termini già disattesi previsti dall’art. 36 della L.R. n. 35/2020, le Amministrazioni Comunali inadempienti potranno regolarizzare la propria posizione, emettendo gli atti necessari come indicati nell'elenco allegato (Allegato 2), costituente parte integrante del presente Decreto, **entro e non oltre il 30 giugno 2024**;
7. che, superato il termine di cui al punto precedente, la Regione provvederà con un nuovo D.P.G.R. ad individuare le modalità per l’esercizio dei “*poteri sostitutivi in casi di inerzia delle autorità locali competenti nell'adozione dei provvedimenti necessari alla tutela della salute umana e all'accesso all'acqua*” previsti dal d.lgs. 23/02/2023, n. 18, art. 17 comma 5, tenuto conto di quanto previsto dal D.P.G.R. n. 22/2021 di adozione dell’atto di Alta Organizzazione - Modello Organizzativo “MAIA 2.0”, e ss.mm.ii.;
8. che, affinché siano correttamente programmate le attività finalizzate all’ottenimento delle Concessioni a derivare per consumo umano entro i termini inderogabili di cui al punto 5, il Soggetto Gestore del Servizio Idrico Integrato provvederà, **entro 3 mesi** dalla pubblicazione sul B.U.R.P. del presente provvedimento, all’invio alla competente Sezione regionale Risorse Idriche, di un dettagliato crono-programma, riguardante le attività di propria competenza da realizzare al fine di assicurare l’ottenimento dei Giudizi di qualità e idoneità d’uso e delle conseguenti Concessioni a derivare per consumo umano secondo la normativa vigente, e degli interventi da realizzare per sostituire la portata attualmente fornita dalle opere di derivazione “*non sanabili*” per le quali è prevista la chiusura e l’abbandono della fonte di approvvigionamento ai fini potabili;
9. che i Rinnovi delle Concessioni di derivazione di acque sotterranee per qualsiasi uso già rilasciate nell'intorno di raggio pari a 1000 m delle opere di derivazione delle acque sotterranee classificate nella nuova priorità P1 di cui all’elenco allegato (Allegato 1) restano consentiti, fatto salvo quanto previsto nelle aree di salvaguardia dall’art. 94 del d.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
10. che per i Rinnovi di Concessioni di derivazione di acque sotterranee nell'intorno di raggio pari a 1000 m delle opere di derivazione delle acque sotterranee classificate nella nuova priorità P1 di cui



REGIONE PUGLIA

all'elenco allegato (Allegato 1), relativi ai casi di prima Concessione derivante dagli artt. 28 e 30 della L.R. n. 19/2010 e dall'art. 24 della L.R. 14/2011, cioè nei casi di "Benefici", e dall'art. 15 della L.R. n. 18/1999, cioè nei casi di "Concessioni in Sanatoria", resta consentito procedere con la relativa istanza, ma nel rispetto dell'iter procedimentale previsto dall'art. 7 del Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, cioè acquisendo il parere vincolante dell'Autorità di Bacino;

- 11.** di stabilire che le opere di derivazione delle acque sotterranee di cui all'elenco allegato (Allegato 1), non già in possesso di provvedimenti di Concessione a derivare per consumo umano, nelle more del rilascio del Giudizio di qualità e di idoneità d'uso e della conseguente definitiva Concessione a derivare, possano ottenere, a partire dalla data di pubblicazione sul B.U.R.P. del presente provvedimento, Autorizzazioni provvisorie a derivare di durata massima fino al 31 dicembre 2026, in seguito alla presentazione della relativa istanza alla Regione Puglia tramite la Piattaforma online "Procedimenti Derivazioni Idriche" sul portale www.sit.puglia.it, con allegata la documentazione individuata nell'Allegato 3 al presente Decreto, di cui costituisce parte integrante; in seguito all'ottenimento del Giudizio di qualità e di idoneità d'uso, si procederà per tali opere di derivazione, entro 3 mesi dalla scadenza dell'Autorizzazione provvisoria, con l'istanza di Concessione per consumo umano, da presentare alla Regione Puglia tramite la Piattaforma online "Procedimenti Derivazioni Idriche" sul portale www.sit.puglia.it, secondo la normativa vigente;
- 12.** di stabilire che le opere di derivazione delle acque sotterranee di cui all'elenco allegato (Allegato 1), già in possesso di provvedimenti di Concessione a derivare per consumo umano e del necessario Giudizio di qualità e di idoneità d'uso, possano ottenere, a partire dalla data di pubblicazione sul B.U.R.P. del presente provvedimento, Rinnovi di Concessione per una durata definita dalla normativa vigente, in seguito alla presentazione della relativa istanza alla Regione Puglia tramite la Piattaforma online "Procedimenti Derivazioni Idriche" sul portale www.sit.puglia.it, con allegata la documentazione individuata nell'Allegato 3 al presente Decreto; i Rinnovi di Concessione per le opere di derivazione delle acque sotterranee "sanabili" individuate nell'elenco allegato (Allegato 1), non dotate di Giudizio di qualità e di idoneità d'uso alla data di pubblicazione sul B.U.R.P. del presente provvedimento, , saranno sostituiti da Autorizzazioni provvisorie a derivare rilasciate dalla Regione Puglia, di durata massima fino al 31 dicembre 2026; in seguito all'ottenimento del Giudizio di qualità e di idoneità d'uso, si procederà per tali opere di derivazione, entro 3 mesi dalla scadenza dell'Autorizzazione provvisoria, con l'istanza di Concessione per consumo umano, da presentare



REGIONE PUGLIA

alla Regione Puglia tramite la Piattaforma online “Procedimenti Derivazioni Idriche” sul portale www.sit.puglia.it, secondo la normativa vigente;

13. di stabilire che il Titolare di tutte le istanze di Concessione o di Autorizzazione provvisoria a derivare per consumo umano, ovvero dei rispettivi rinnovi, relative alle opere di derivazione delle acque sotterranee di cui all’elenco allegato (Allegato 1), ad esclusione delle opere il cui “Stato del pozzo” nell’Allegato 1 risulta “In Uso CBTA per Acquedotti Rurali”, a partire dalla data di pubblicazione sul B.U.R.P. del presente provvedimento, debba essere l’Ente di Governo dell’ATO Puglia, Autorità Idrica Pugliese, che quindi assumerà la titolarità dei conseguenti provvedimenti di Concessione o di Autorizzazione provvisoria; le suddette istanze saranno presentate e gestite dal Soggetto Gestore del Servizio Idrico Integrato in forza di un Accordo ex art.15 della Legge n. 241/1990 per la gestione tecnica/operativa dei procedimenti per conto dell’Autorità Idrica Pugliese;
14. di stabilire che per le opere inserite nell'elenco allegato (Allegato 1) il cui “Stato del pozzo” risulta “In Uso CBTA per Acquedotti Rurali”, il Consorzio di Bonifica Terre d’Apulia, completi, **entro 12 mesi** dalla pubblicazione sul B.U.R.P. del presente provvedimento, le procedure di regolarizzazione dei titoli di proprietà delle opere e dei terreni su cui insistono le derivazioni, o di altri titoli idonei che ne legittimino il godimento, propedeutiche all’acquisizione in gestione delle suddette opere da parte del Soggetto Gestore del Servizio Idrico Integrato; a seguito della suddetta attività di regolarizzazione, la Sezione regionale Demanio e Patrimonio provvederà all’acquisizione delle opere e dei terreni interessati (esclusivamente afferenti alla derivazione delle acque sotterranee) al Demanio regionale – Ramo acquedotto, assunta quale presupposto per la predetta acquisizione in gestione da parte del Soggetto Gestore del Servizio Idrico Integrato;
15. di stabilire che il Soggetto Gestore del Servizio Idrico Integrato, di concerto con l’Ente di Governo dell’ATO Puglia, Autorità Idrica Pugliese, completi, **entro 12 mesi** dalla pubblicazione sul B.U.R.P. del presente provvedimento, le procedure di regolarizzazione dei titoli di proprietà delle opere e dei terreni su cui insistono le derivazioni, o di altri titoli idonei che ne legittimino il godimento, per tutte le opere di derivazione delle acque sotterranee di cui all’elenco allegato (Allegato 1) classificate nella nuova priorità P1 e non già di proprietà del demanio idrico regionale, ad esclusione delle opere il cui “Stato del pozzo” nell’Allegato 1 risulta “In Uso CBTA per Acquedotti Rurali”; a seguito della suddetta attività di regolarizzazione, la Sezione regionale Demanio e Patrimonio provvederà all’acquisizione delle opere e dei terreni interessati (esclusivamente



REGIONE PUGLIA

- affidenti alla derivazione delle acque sotterranee) al Demanio regionale – Ramo acquedotto, assunta quale presupposto per dare compimento alla disposizione del precedente punto 12;
16. di stabilire che il Soggetto Gestore del Servizio Idrico Integrato produrrà, **con cadenza trimestrale**, una relazione dettagliata sullo stato di avanzamento delle attività di competenza previste dai precedenti punti, al fine di verificare l'attuazione coerente con le previsioni del crono-programma di cui al precedente punto 8;
 17. che lo strato informativo vettoriale, riguardante l'ubicazione delle opere di derivazione delle acque sotterranee di cui all'elenco allegato (Allegato 1), venga pubblicato nella sezione "Risorse Idriche - Cartografia" del portale www.sit.puglia.it;
 18. di notificare, a cura della Sezione regionale Risorse Idriche, il presente provvedimento agli Enti coinvolti per le azioni conseguenti;
 19. che il presente provvedimento sarà pubblicato sul B.U.R.P..

Bari, lì 21 dicembre 2023

EMILIANO